



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

**COMITATO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**

Via Alcide De Gasperi, 42 - 40132 BOLOGNA (BO)

Tel. 051 3143.880

Fax: 051 3143.881 - 900

sito internet: www.figc-dilettanti-er.it

e-mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°22bis del 02/12/2011

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. Comunicazione della Segreteria



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



COPPA EMILIA ROMAGNA SERIE C2

ERRATA CORRIGE: girone 3

L'esatta composizione del girone in oggetto è la seguente:

REAL PANIGAL

S. SOFIA

NEW LIFE'S

FUTSAL FABBRICO

COMPLETAMENTO DEI GIRONI

GIRONE 1: 1^ CLASSIFICATA GIRONE "E": **Cervia 1920**

GIRONE 2: 2^ CLASSIFICATA GIRONE "E": **Ceisa Gatteo**



1.2. Gare NON disputate o NON terminate normalmente

ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

GIRONE A 5/A 26-11-11 PACKCENTER IMOLA CALCIO F CREVALCORE A.S.D.

2. GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., BRUNO PASQUALI, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA : PACKCENTER IMOLA – CREVALCORE DEL 26/11/2011

Il Giudice Sportivo:

rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata perché la Soc. Pack Center Imola non ha consegnato in tempo utile i documenti;
considerato che la Soc. Pack Center Imola, di conseguenza, non si è presentata in tempo utile con i documenti necessari per poter effettuare il riconoscimento dopo che sia trascorso anche il periodo di attesa previsto dal regolamento;
rilevato altresì che la responsabilità per la mancata disputa della gara è da ascrivere alla Soc. Pack Center Imola;

P.T.M.

Delibera:

- di infliggere alla Soc. Pack Center Imola la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: **PACKCENTER IMOLA – CREVALCORE 0 – 6**

- di escludere la Soc. PackCenter Imola dal prosieguo della manifestazione

- di infliggere alla Soc. PackCenter Imola l'ammenda di € 150,00.

3. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2011

Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DI GIOVANNI e MORETTO (Componenti).

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

53 **RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. U.S. MONTOMBRARO**
Avverso squalifica per 3 giornate calc. MUSTAJ ERVIS
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 23.11.2011
gara MONTOMBRARO – SOLIERESE del 20.11.2011

La S.S.D. U.S. MONTOMBRARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc. MUSTAJ ERVIS, non appena resosi conto che l'arbitro l'avrebbe espulso per somma di ammonizioni, si voltava verso l'uscita del campo e, allontanandosi di corsa entrava negli spogliatoi, senza interloquire né con il direttore di gara, né con i suoi collaboratori e senza reazione alcuna. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. MUSTAJ ERVIS, dopo che l'arbitro aveva fermato il gioco per comminargli la seconda ammonizione e, quindi, l'espulsione, lasciava il terreno di gioco e nell'allontanarsi rivolgeva all'arbitro una frase offensiva,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermano la squalifica per 3 giornate del calc. MUSTAJ ERVIS.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA

54 **RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. LEMIGNANO 1988**
Avverso ammenda € 200 per intemperanza tesserati
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 19 del 9.11.2011
gara LEMIGNANO – SCANDERBERG del 30.10.2011

L'A.S.D. LEMIGNANO 1988 ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che la società ed i suoi tesserati non sono responsabili delle violazioni loro ascritte. A seguito di contrasti di gioco e reazioni da entrambe le parti, un loro giocatore ha subito una testata al volto, con frattura del setto nasale ed un giocatore avversario una lesione al sopraciglio, non perché spinto da giocatori del LEMIGNANO. I tesserati ed i sostenitori del LEMIGNANO non hanno partecipato in nessun modo alla rissa, anzi sono stati pesantemente menomati. Chiede l'annullamento della sanzione per totale estraneità ai fatti.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che a seguito di un acceso diverbio fra un giocatore del Lemignano ed un avversario, interveniva un giocatore dello Scanderberg e, di seguito, si creava una rissa cui partecipavano i giocatori di entrambe le squadre ed anche due sostenitori dello Scanderberg che erano entrati sul terreno di gioco;
- considerato che la giurisprudenza costante dei Superiori Organi della giustizia sportiva è concorde nel riconoscere uguale responsabilità ai partecipanti di una rissa, senza la necessità di stabilire quale soggetto vi abbia dato origine;
- verificato che il Giudice di primo grado, tenuto conto anche dell'intervento dei due sostenitori dell'A.S.D. Scanderberg, ha già operato una distinzione nel fissare l'ammontare delle ammende comminate alle due compagini,

d e l i b e r a

- **di respingere il ricorso, confermando l'ammenda di € 200 a carico dell'A.S.D. LEMIGNANO 1988.**
- Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

55 **RECLAMO PROPOSTO DA G.S. CASTEL DEL RIO e calc. ZACCHERINI ANDREA**
Avverso perdita gara e squalifica al 27.10.2016
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 16 del 27.10.2011
gara CAGLIARI – CASTEL DEL RIO del 23.10.2011

Il calc. ZACCHERINI ANDREA ed il G.S. CASTEL DEL RIO, del quale è stato sentito il Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorrono avverso i provvedimenti sopra indicati mettendo in evidenza che : 1) in occasione dell'assegnazione da parte dell'arbitro della segnatura di una rete alla squadra avversaria, pure se la sfera non aveva varcato la linea di porta, il calc. ZACCHERINI (portiere), mentre l'arbitro si dirigeva verso il centro del campo, protestava e non trovando considerazione da parte del direttore di gara, commettendo sicuramente un grave errore, lo tratteneva per la maglia, spingendolo alle spalle e causandone la caduta a terra. Non è vero però che l'arbitro sia rimasto a terra riportando le gravi conseguenze descritte a referto, ma si rialzava immediatamente e, senza indugiare neppure un secondo, si è diretto indisturbato verso gli spogliatoi, decretando la fine della partita. La mancata richiesta di intervento dei sanitari, pure presenti, e la repentina uscita dal campo, subito dopo aver perso l'equilibrio, dimostrano, inequivocabilmente, come il provvedimento di sospensione della gara sia stato del tutto affrettato e non giustificato da una oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro. La protesta è stata sicuramente veemente e scomposta, ma non certo di violenza tale da impedire all'arbitro di proseguire la gara; 2) la decisione relativa alla prematura sospensione della gara non può certo ritenersi giustificata, atteso che nessun pericolo per l'incolumità dell'arbitro poteva rilevarsi, cosicché andrà disposta la ripetizione della gara o il risultato conseguito sul campo; 3) in ogni caso la sanzione inflitta al calc. ZACCHERINI appare eccessiva. Una spinta, priva di intenti lesivi, è stata, nel caso in esame, valutata alla stregua di una vera e propria aggressione, punita con la massima sanzione ordinamentale, quando, in realtà, episodi simili si verificano in maniera non infrequente sui campi da gioco e puniti usualmente con alcuni mesi di squalifica, ma sempre al di sotto dell'anno (ed enumera diversi casi simili, sanzionati con squalifiche più contenute, anche da parte della presente C.D. giudicante). Chiedono : 1) l'annullamento della sanzione della perdita della gara, disponendo la ripetizione della partita e/o omologando il risultato maturato sul campo; 2) la riduzione della squalifica del calc. ZACCHERINI.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, mentre stava annotando sul taccuino la segnatura di una rete da parte della squadra locale, riceveva una forte spinta alla schiena dal calc. ZACCHERINI, spinta che lo faceva cadere a terra. Nel cadere "urtava la testa sul terreno di gioco e per alcuni attimi gli è mancato il fiato"; si rialzava a fatica ma, per il dolore alla schiena non riusciva né a fischiare, né a correre, né a prendere con serenità decisioni tecniche per portare a termine la gara, e avviandosi agli spogliatoi, comunicava ai capitani delle due squadre la sospensione della partita;
- valutata non censurabile la decisione assunta dal direttore di gara;
- ritenuto che il gesto compiuto dal calc. ZACCHERINI, messo in atto in un unico rapido contesto, non accompagnato da altre manifestazioni protestatarie e/o offensive, per quanto le conseguenze verificatesi abbiano impedito all'arbitro di portare a termine la gara, possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dal medesimo,

d e l i b e r a

- **di ridurre al 27.10.2014 la squalifica del calc. ZACCHERINI ANDREA, ferma restando la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 a carico del G.S. CASTEL DEL RIO.**
- Nulla dispone per la tassa, non versata.

CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA

56

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. GAZZOLA**Avverso squalifica per 3 giornate calc. DALLAVALLE STEFANO****delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 19 del 16.11.2011****gara CALENDASCO – GAZZOLA del 13.11.2011**

L'A.S.D. GAZZOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc. DALLAVALLE (portiere), espulso per fallo da rigore, andava negli spogliatoi senza fiatare e rimaneva sulla porta a guardare ed a fine partita, sentitosi prendere in giro per l'espulsione e la fine immediata della partita urlava proteste ed una offesa all'arbitro, offesa dettagli durante la gara da almeno due giocatori avversari, senza provvedimenti a loro carico. Lamentandosi del comportamento prepotente assunto dall'arbitro, con anche minacce di atti violenti, tanto da dover essere trattenuto da dirigenti locali e dell'A.S.D. Gazzola, chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. DALLAVALLE , espulso per infrazione

regolamentare, al termine della gara urlava all'arbitro frasi offensive,

d e l i b e r a

- di respingere il ricorso, confermano la squalifica per 3 giornate del calc. DALLAVALLE STEFANO.

Dispone per l'addebito della tassa, non versata.

57

RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. CAPANNI**Avverso squalifica per 6 giornate calc. SETTE LUDOVICO****delibera del G.S. del C. P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 20 del 16.11.2011****gara ALFERO – CAPANNI del 12.11.2011**

L'A.S.D. POL. CAPANNI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che l'arbitro risultava essere completamente girato verso un'altra direzione e, quindi, non in grado di stabilire sia l'identità del giocatore, sia il momento in cui è stato compiuto il fatto. Il calc. SETTE non ha, nella maniera più assoluta, rincorso alcun avversario, ma è stato coinvolto in un momento concitato della partita dove i giocatori ospiti risultavano essere contrariati per una decisione arbitrale, che vedeva l'arbitro completamente lontano dall'accaduto , quindi, incapace di esprimere un giudizio con obiettività e giustizia. Chiede una riduzione della sanzione.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere

chiaramente visto il calc. SETTE colpire al viso, con uno schiaffo a mano aperta, un giocatore avversario, a gioco fermo;

- ritenuto che il comportamento, riprovevole, messo in atto dal calc. SETTE possa essere punito con una sanzione

più contenuta,

d e l i b e r a

- di ridurre a 4 le giornate di squalifica del calc. SETTE LUDOVICO.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

4. ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO JUNIORES ECCELLENZA

A ragguglio di quanto pubblicato sul C.U. 22 del 30.11.2011 al punto provvedimenti disciplinari leggasi quanto segue:

la squalifica di 1 GIORNATA nei confronti dei seguenti calciatori, Non ESPULSI:

DHAMO ELVI e SOTTILE LORENZO (MISANO)

SUZZI FRANCESCO (SAVIGNANESE)

sono state comminate in quanto, a fine gara, si insultavano e si spintonavano vicendevolmente.

CAMPIONATO PROMOZIONE

A modifica di quanto pubblicato sul C.U. 22 del 30.11.2011 al punto risultati ufficiali leggasi quanto segue::

CORTICELLA - MALBA MOLINELLA 1-0 anziché 1-1

Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 02/12/2011.

Il Segretario
(Fiorella Lambertini)

Il Presidente
(Maurizio Minetti)